

-Provincia di Fermo-

-Comune di Fermo-



Richiesta di Integrazioni Prot. num. 11392 del 13/04/2016
e prot. num. 0014045 del 19/05/2016 della Provincia di Fermo

PROGETTO

Progetto impianto per la Digestione Anaerobica dei Rifiuti Organici

DOCUMENTO

Autorizzazione costruzione ed esercizio impianto per la
produzione di biometano da FORSU

ALLEGATO N.

1

PROPONENTE



**Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici
Energia** srl unipersonale
Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Sede Operativa: C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734/622095 Fax 0734/622095

LEGALE RAPPRESENTATE

PER LA PARTE URBANISTICA ED AMBIENTALE



Ing. Fabio CONTI
Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@email.it

CODICE PROGETTO

14.17.9/16

DATA

05/07/2016

SCALA

FILE/S DI RIFERIMENTO


E:\ArchivioLavori\Elenco Lavori\14-Asite\14.17-VIA
Biodigestore\14.17.9-Ultimi pareri e integrazioni\Testatina

PER LA PARTE URBANISTICA ED AMBIENTALE



Ing. Michele MARZIALI
Via Indipendenza 91 - 63857 Amandola (FM)
Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067
E-mail: michele.marziali@gmail.com

PER LA PARTE GEOLOGICA



Geologo Dr. Gabriele CUTINI
Via A. Gentili n. 9 - 63837 Falerone (FM)
Tel. - Fax 0734.759672 - 347.5585539
E-mail: gabrielecutini@alice.it



Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



* R D 1 5 0 0 1 7 7 *

Ambiente

Produzione e Trasporto di Energia

COPIA

Numero: **1777** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **02/09/2015**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO DA BIOGAS DA FORSU NELL'INSEDIAMENTO DELLA SOCIETA' MONTELLO S.P.A., VIA FABIO FILZI N. 5 - MONTELLO. CAPACITA' PRODUTTIVA PARI A 2400 STANDARD METRI CUBI/ORA.

N. 59 Reg. interno

Sigle /ALC

Inviata al Presidente in data - 2 SET. 2015

Montello DD 387

N. 1749 del Registro Determinazioni

Data - 2 SET. 2015

PROVINCIA DI BERGAMO

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO DA BIOGAS DA FORSU NELL'INSEDIAMENTO DELLA SOCIETA' MONTELLO S.P.A., VIA FABIO FILZI N.5 - MONTELLO. CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A 2400 STANDARD METRI CUBI/ORA.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 31 del mese 08 dell'anno 2015

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente n. 19 del 27 febbraio 2014, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1 marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2015, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 46 del 17 febbraio 2014;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la D.G.R. n.7/11045 del 08/11/2002 "Approvazione «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con Delib.C.R. 6 marzo 2001, n. VII/197 - Collegamento al P.R.S. obiettivo gestionale 10.1.3.2. (Prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 26 della L.R. n. 3/2001).";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L. 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".
- il D.M. 10.09.10 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



- la D.G.R. Lombardia n.IX/3298 del 18.4.2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia";
- la D.G.R. n.IX/3018 del 15.02.2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".
- la D.G.R. 3934 del 6.8.2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione energia (elettrica, termica, meccanica)";
- D.d.s. 17 gennaio 2014 - n. 215 "Modifica del d.d.s. 6 dicembre 2013, n. 11674. Proroga dei termini di adozione della gestione amministrativa e tecnica in modalità informatizzata della procedura di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012"
- D.d.s. 19 dicembre 2014 - n. 12478 "D.d.s. 9 luglio 2013 n.6440. Modifica dello schema di fidejussione bancaria o assicurativa a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. come garanzia della dismissione degli stessi adottato con decreto del 9 luglio 2013 n. 6440";
- D.d.s. 19 dicembre 2014 - n. 12481 "Approvazione della nuova modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e revoca della precedente modulistica, approvata con decreto del 6 dicembre 2013, n. 11674";

VISTA la domanda di autorizzazione presentata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Bergamo in data 4/9/2014 (in atti provinciali prot. n. 74834) in cui la società Montello S.p.A. chiedeva:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 - ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il complesso già esistente ed autorizzato sito in Montello, via F. Filzi n. 5;
- b) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e art. 12 del D.Lgs 387/2003, autorizzazione alla realizzazione ed esercizio presso l'insediamento della ditta Montello S.p.A. di alcune modifiche sostanziali;
- c) Valutazione di Impatto Ambientale delle modifiche di cui alla lettera b);

CONSIDERATO che le modifiche sostanziali all'impianto comprendevano, tra l'altro, l'installazione di un impianto di produzione di biometano e CO₂ per uso industriale da biogas da FORSU (operazione di recupero R3);

VISTO che tale impianto, per quanto riguarda l'attività di recupero rifiuti (R3), risulta avere carattere innovativo ai sensi della D.d.g. 13866/2009 e pertanto il rilascio dell'AIA per tale impianto risulta essere, ai sensi dell'art. 17 , comma 1, lett. c-bis della L.R. 26/2003, di competenza regionale, così come la relativa procedura di VIA;

CONSIDERATO tuttavia che, ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 "Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano", per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui all'articolo 6 del D.Lgs 28/2011, ossia l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di competenza della Provincia di Bergamo;

VISTA la nota prot. n. 88707 del 24/10/2014 con la quale la Provincia di Bergamo ha comunicato che, considerato che l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non determina la decorrenza dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/03 (quindi anche con riferimento ai termini di cui al punto 14.4 dell'allegato, Parte III del D.M. 10.09.10), perché è propedeutico a quest'ultimo, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 sarebbe avvenuto solo dopo l'espletamento della valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 4 della L.R. 2/2/2010 n.5 "Norme in materia di impatto ambientale", la documentazione tecnica fornita dalla società Montello S.p.A. a corredo dell'istanza di VIA e contestuale AIA conteneva anche le informazioni necessarie al rilascio delle altre autorizzazioni richieste per la realizzazione del progetto. La Provincia di Bergamo, in qualità di autorità competente in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi istruttoria per la VIA ha esaminato la documentazione e richiesto alcune integrazioni e chiarimenti, propedeutici anche al rilascio dell'autorizzazione unica oggetto del presente atto;

PRESO ATTO che con D.d.s. n. 4863 del 12.06.2015 Regione Lombardia ha rilasciato decreto di compatibilità ambientale positiva, con prescrizioni e in data 7/7/2015 con D.d.u.o. n.5720 Regione Lombardia ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a tutto lo stabilimento Montello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



S.p.A., inclusa anche l'attività di recupero di biogas da FORSU per la produzione di biometano con contestuale recupero della CO₂ (operazioni di recupero R13, R3);

VISTA la nota prot. 55600 del 6/7/2015 con la quale la Provincia di Bergamo ha riavviato il procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs.387/2003;

PRESO ATTO di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi in data 27/7/2015:

"Comune di Montello: ribadisce il parere favorevole espresso in sede di conferenza AIA.

Comune di San Paolo D'Argon: segnala innanzitutto la prescrizione al punto 5.4 punto II del decreto VIA regionale prevede: "entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 presentare un piano di adeguamento del parco automezzi a servizio delle diverse attività prevedendo, ove tecnicamente fattibile, la conversione dell'alimentazione a biometano". Chiede pertanto che tale prescrizione sia recepita nell'Autorizzazione Unica oggetto della presente conferenza. Qualora questo non dovesse avvenire esprimiamo preoccupazione perché l'aumento dello 0,36 delle emissioni in atmosfera rappresenta comunque un'ulteriore compromissione della qualità dell'aria del territorio. Consideriamo irrinunciabile abbinare allo sviluppo delle aziende la diminuzione della compromissione ambientale.

Prendiamo atto positivamente che si sta concludendo l'adeguamento tecnico dei 7 motori esistenti. Questo adeguamento unito all'installazione dei due nuovi motori produrrà una riduzione del 30% delle emissioni rispetto alla situazione ante-VIA del 2013.

In merito alla valutazione tecnica di fattibilità per il recupero del calore dai fumi si comunica che è stato conferito l'incarico ad un professionista ed entro 60 giorni dovrebbero esserne presentati gli esiti. Esprimiamo comunque un parere positivo rispetto alla disponibilità dell'azienda di sostenere misure compensative alternative qualora lo studio esprimesse dubbi sulla fattibilità del progetto.

Comunica che è in fase di ultimazione la sottoscrizione di un protocollo per il monitoraggio della qualità dell'aria che coinvolge, oltre ai Comuni di S. Paolo D'Argon e Montello, le aziende dei due territori più significative dal punto di vista delle emissioni in atmosfera.

Ribadiamo inoltre il nostro parere favorevole in merito al progetto di produzione di biometano.

ASL: conferma il parere favorevole espresso nell'ambito del procedimento AIA. Evidenzia inoltre che in questi anni i report annuali di ARPA certificano un significativo miglioramento della qualità dell'aria per i parametri NOx e Polveri sottili anche in Provincia di Bergamo e, in merito all'osservazione del Comune di San Paolo D'Argon, seppur condivisibile, fa presente la necessità di una valutazione della qualità dell'aria su area vasta a livello territoriale per comprendere le varie fonti di inquinamento e il trend in miglioramento.

Provincia di Bergamo - Servizio Risorse Idriche: con nota datata 23/7/2015 (allegata) ha trasmesso il parere relativo agli aspetti di competenza (utilizzo di acque sotterranee a mezzo pozzo, in particolare per quanto attiene l'incremento del fabbisogno idrico misurato ad impatto basso).

Provincia di Bergamo - Settore Edilizia scolastica e Urbanistica: Con nota datata 21/7/2015 ha ribadito, per gli aspetti paesistici, quanto già formulato nel precedente Parere del 26/3/2015 espresso in procedimento di A.I.A.

Comando Militare Esercito Lombardia: con nota prot. 10825 del 17/7/2015 (prot. prov. n. 58833 del 20/7/2015 - allegata) ha comunicato che, non appena ricevuti il parere tecnico richiesto al 3° reparto infrastrutture, farà conoscere le proprie determinazioni.

Dichiarazioni della società Montello S.p.A.:

L'azienda relativamente a quanto previsto dal punto 5.4 punto II del decreto VIA 2015 precisa che adempirà alla prescrizione per quanto riguarda il proprio parco automezzi a servizio delle proprie attività interne all'insediamento, fatto salvo che ciò non pregiudichi/penalizzi gli incentivi previsti per la produzione/destinazione di biometano.

La Montello S.p.A. conferma quanto già dichiarato in sede di istruttoria ai fini del rilascio dell'AIA e già comunicato in via ufficiale e per iscritto sia a Provincia di Bergamo sia al Comune di San Paolo D'Argon "l'impossibilità tecnica a mettere a disposizione il calore dei fumi prodotti dai motori di cogenerazione pena la compromissione del funzionamento dei motori stessi, comprese le relative emissioni". In alternativa, l'Azienda conferma quanto già verbalmente concordato con il Comune di San Paolo D'Argon in merito alla sua disponibilità ad erogare un contributo economico da destinare all'acquisto da parte dei cittadini di San Paolo D'Argon di autoveicoli a GPL o metano o comunque per altre misure di compensazione ambientale da individuare a scelta del medesimo Comune.

Relativamente alla richiesta di partecipazione al "Protocollo di Intesa per l'indagine sulla qualità dell'aria" promosso dal Comune di San Paolo D'Argon e Montello, la Montello S.p.A. dichiara la sua disponibilità ad erogare un contributo economico senza che ciò costituisca adesione a tale Protocollo. La Montello S.p.A., pur prendendo atto di quanto dichiarato dai Comuni che l'indagine ha solo valore di "mappatura conoscitiva", precisa che non può riconoscere alcuna validità a tale indagine in quanto tali temi rientrano nelle specifiche ed esclusive competenze degli Enti/Istituzioni a ciò appositamente preposti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Conzalonieri)



La Montello S.p.A. dichiara, ai fini degli incentivi previsti dal DM 05.12.2013, che "il biometano sarà prodotto esclusivamente dalla frazione organica della raccolta differenziata CER 200108" come documentabile dai formulari di identificazione dei rifiuti conferiti in ingresso.

Conferma che non sono previsti opere/lavori all'esterno del perimetro AIA autorizzato.

Coglie inoltre l'occasione per depositare copia del Certificato ISO 50001 datato 09.07.2015.

PARERE DELLA CONFERENZA:

Si prende atto dei pareri espressi/acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza. In rapporto agli Enti che, benché invitati in Conferenza, non hanno fatto pervenire il loro parere, si rileva che il comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90, introdotto dal D.L. 78/10, prevede che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia definitivamente espresso la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Valutato altresì che ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. 387/03 "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

la Conferenza di Servizi, ritiene sussistenti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta relativa all'impianto in oggetto."

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 51 dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 5 marzo 2015, relativi alle competenze dei Dirigenti;

VISTE le dichiarazioni sostitutive con cui gli amministratori della società Montello S.p.A. hanno dichiarato "che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. L.vo 06/09/2011 n. 159";

FATTI SALVI gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la società Montello S.p.A., con sede legale e insediamento a Montello, via Fabio Filzi n.5, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da biogas da FORSU avente capacità produttiva pari a 2400 standard metri cubi/ora;
2. di stabilire che:
 - a) la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di biometano dovranno avvenire in conformità al progetto presentato (istanza datata 4/9/2014 in atti provinciali prot. n. 74834 e s.m.i.) e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 5720 del 7/7/2015 e, in particolare, nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del suddetto atto;
 - b) ogni modifica della configurazione dell'impianto di produzione di biometano o di sue componenti dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Bergamo su istanza della Società ex art. 12 del D.Lgs 387/03, salvo le modifiche non sostanziali assoggettate a procedura semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/11;
 - c) l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla notifica del presente atto e dovrà essere comunicato alla Provincia di Bergamo e al Comune di Montello. Il mancato inizio dei lavori nel termine indicato comporterà la decadenza del presente atto;
 - d) i lavori dovranno terminare entro tre anni a partire dalla data di inizio lavori;
 - e) la società, prima dell'avvio dei lavori, dovrà presentare:
 1. una perizia tecnica asseverata circa il costo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione di biometano, delle opere connesse di competenza della società e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del territorio;
 2. una cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore della Provincia di Bergamo, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse di competenza della società e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del territorio. La cauzione dovrà essere conforme allo schema riportato nella D.d.s. Lombardia 19 dicembre 2014 - n. 12478 e l'importo dovrà essere pari a quello indicato nella perizia tecnica asseverata di cui al precedente punto 1. In difetto saranno avviate le procedure per la revoca del presente provvedimento autorizzativo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



- f) la polizza di cui al punto precedente dovrà avere validità pari a 5 (cinque) anni, al termine dei quali dovrà essere rinnovata per scaglioni di 5 anni fino a fine vita dell'impianto. In occasione di ogni rinnovo, la polizza deve essere rivalutata sulla base dell'indice ISTAT di riferimento dei 4 (quattro) anni precedenti. In difetto saranno avviate le procedure per la revoca del presente provvedimento autorizzativo e per la dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio;
- g) al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere alla trasmissione alla Provincia e al Comune di una perizia asseverata da un tecnico abilitato attestante la conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato, corredato del certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora previsto, certificato di collaudo;
- h) la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Bergamo, al Comune di Montello, alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Reti, all'ARPA e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- i) entro 6 mesi dalla notifica del presente atto la società Montello S.p.A. dovrà presentare un piano di adeguamento del parco automezzi a servizio delle diverse attività prevedendo, ove tecnicamente fattibile, la conversione dell'alimentazione a biometano;
- j) di dare atto che, come dichiarato dalla ditta in sede di Conferenza di Servizi del 27.07.2015, ai fini degli incentivi previsti dal D.M. 05.12.2013, *"il biometano sarà prodotto esclusivamente dalla frazione organica della raccolta differenziata CER 200108" come documentabile dai formulari di identificazione dei rifiuti conferiti in ingresso*;
- k) in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, la Provincia di Bergamo proceda in conformità all'art. 44 del D.Lgs. 28/11 "Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio";
- l) il presente atto venga notificato alla ditta Montello s.p.a. e venga trasmessa copia semplice dello stesso ai seguenti Enti/soggetti: Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Reti, A.R.P.A. della Lombardia, A.S.L. della Provincia di Bergamo, Comune di Montello, Comune di San Paolo D'Argon, Comune di Albano S. Alessandro, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, TERNA s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., Agenzia delle Dogane - U.T.F., STER, Soprintendenza Archeologia della Lombardia, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Segretariato Regionale Lombardia, Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, Uniacque, ENAC, Enav, Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per la competitività-Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie, Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Aeronautica Militare-Comando 1° Regione Aerea, Comando Marittimo Area Nord, Comando Militare Esercito "Lombardia" Milano, Provincia di Bergamo - Settore Ambiente - Servizio Rifiuti, Provincia di Bergamo - Settore Tutela Risorse Naturali, Provincia di Bergamo - Settore Edilizia e patrimonio, pianificazione territoriale Urbanistica e trasporti - Ufficio Vincoli, Provincia di Bergamo - Settore Agricoltura ed Expo, Provincia di Bergamo - Settore Viabilità, Snam Rete Gas, ANAS;
- m) le opere dovranno essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- n) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- o) di riservarsi la revoca della presente autorizzazione qualora le verifiche antimafia successivamente effettuate dovessero dare esito positivo.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Claudio Confalonieri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, li - 8 SET, 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto Passarello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. _____ pagine

Bergamo, li _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	Determinazione Dirigenziale 1444/2015
Oggetto del provvedimento	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO DA BIOGAS DA FORSU NELL'INSEDIAMENTO DELLA SOCIETA' MONTELLO S.P.A., VIA FABIO FILZI N.5 - MONTELLO. CAPACITÀ PRODUTTIVA PARI A 2400 STANDARD METRI CUBI/ORA
Importo spesa prevista	-
Modalità di scelta del contraente	-
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Istanza prot. prov. n. 74834 del 4/9/2014 Conferenza di Servizi del 27.07.2015

Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Chiesa

tel. 035 387545

e-mail:

stefano.chiesa@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Dott. Claudio Confalonieri

tel. 035 387537

e-mail:

claudio.confalonieri@provincia.bergamo.it

-Provincia di Fermo-

-Comune di Fermo-



Richiesta di Integrazioni Prot. num. 11392 del 13/04/2016
e prot. num. 0014045 del 19/05/2016 della Provincia di Fermo

PROGETTO

Progetto impianto per la Digestione Anaerobica dei Rifiuti Organici

DOCUMENTO

Caratteristiche cassoni scarrabili

ALLEGATO N.

2

PROPONENTE



Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia srl unipersonale
Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Sede Operativa: C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM)
Tel. 0734/622095 Fax 0734/622095

LEGALE RAPPRESENTATE

PER LA PARTE URBANISTICA ED AMBIENTALE



Ing. Fabio CONTI
Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@email.it

CODICE PROGETTO

14.17.9/16

DATA

05/07/2016

SCALA

FILE/S DI RIFERIMENTO


E:\ArchivioLavori\Elenco Lavori\14-Asite\14.17-VIA Biodigestore\14.17.9-Ultimi pareri e integrazioni\Testatina

PER LA PARTE URBANISTICA ED AMBIENTALE



Ing. Michele MARZIALI
Via Indipendenza 91 - 63857 Amandola (FM)
Tel. - Fax 0736.847318 - 349.5981067
E-mail: michele.marziali@gmail.com

PER LA PARTE GEOLOGICA



Geologo Dr. Gabriele CUTINI
Via A. Gentili n. 9 - 63837 Falerone (FM)
Tel. - Fax 0734.759672 - 347.5585539
E-mail: gabrielecutini@alice.it



Offerta di vendita

Intestatario:

000000000003604

ASITE FERMO SRL

VIA ALBERTO MARIO 42

63900 FERMO (FM) (IT)

Tel: 0734622095

ING. VITALI VALERIO

Codice Nominativo 000000000003604		Valuta EUR	Pagamento DEF DA DEFINIRE		
Agente FIORAVANTI ANTONIO	Operatore Elena		Trasporto a mezzo di A NOSTRO CARICO		Porto VOSTRA SEDE
Oggetto Offerta: Rif. Vs. colloquio con il Sig. Fioravanti					
		Numero Documento 1020/15	Versione 1	Data Documento 08-05-2015	Data Scadenza Offerta 23-05-2015
				Pag. 1	

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario
-------------------------------	------------------------------------	------	----------	-----------------

CN TETTO IDR.PE	CONTAINER SCARRABILE NUOVO	NR	1,000	4.700,00
-----------------	----------------------------	----	-------	----------

Service01

A30

Dimensioni Container:

Lunghezza Esterna (mm) con gancio

6200

Larghezza Esterna (mm) + gallettone

2400

Altezza Interna (mm)

2150

N.b. Le misure sono al netto di tutte le sporgenze: cerniere, aletta, gancio, etc...

Caratteristiche:

-Materiale: Acciaio S275JR

-Fondo (mm)

5

-Pareti (mm)

4

-Tetto azionato da pompa idraulica manuale e valvola di ritegno con nr. 01 gallettone di bloccaggio

-Portellone posteriore a bandiera a tenuta stagna

-Gancio di sollevamento in Fe510 (diametro gancio=50)

-Altezza gancio di scarramento (mm) a terra

1470

-Struttura Tubolare Scatolato (Larg. X Alt. mm)

160x80

-Struttura Fasce (Larg. X Alt. mm)

160x60

-Rinforzo Verticale/Obliquo

-Guide: Travi Inp 180

-N° 2 Rulli di Scorrimento (diametro=160)

-Scaletta anteriore lato destro

Particolari Richiesti:

- con bocchettoni su portellone (diametro=100)

- con rubinetto di scarico

Verniciatura:

Lavaggio, Sgrassaggio, Antiruggine interna ed esterna;

Verniciatura Esterna: Con smalto ecologico a rapida

essiccazione

(applicazione con pompe ad alta pressione) con asciugatura

Totale offerta EUR

I.V.A. Esclusa

>>> SEGUE <<<

Offerta di vendita

Intestatario:

000000000003604

ASITE FERMO SRL

VIA ALBERTO MARIO 42

63900 FERMO (FM) (IT)

Tel: 0734622095

Codice Nominativo 000000000003604	Valuta EUR	Pagamento DEF DA DEFINIRE
Agente FIORAVANTI ANTONIO	Operatore Elena	Trasporto a mezzo di A NOSTRO CARICO
Oggetto Offerta: Rif. Vs. colloquio con il Sig. Fioravanti		Porto VOSTRA SEDE
Numero Documento 1020/15	Versione 1	Data Documento 08-05-2015
Data Scadenza Offerta 23-05-2015	Pag. 2	

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario
199	ADDEBITO TRASPORTO c/o provvincia di Ascoli Piceno n.b. in caso di trasporto attraverso terzi disimballo e scarico a terra a Vostra cura	NR	1,000	1.100,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : 1- Gli ordini ricevuti devono essere accettati ed approvati dalla Società fornitrice; 2- La merce rimane di proprietà della Società fornitrice fino all'integrale pagamento del prezzo. Il cliente è, comunque, responsabile, per l'integrità e l'utilizzo dei prodotti oggetto di contratto; 3- Nell'eventualità di vendita rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata attribuisce alla Società fornitrice il diritto di risolvere il contratto, trattenere le somme già riscosse e chiedere il saldo immediato del prezzo. In ogni caso, il mancato rispetto delle scadenze punte comporta la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di immediato pagamento dell'importo residuo dovuto; 4- Non si accettano reclami decorso il termine di otto giorni dalla data di consegna della merce; 5- La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convettata franco a destino; 6- I prezzi si intendono franco sede della Società venditrice, salva diversa pattuizione scritta; 7- In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti, sulle somme dovute matureranno gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 e dalla direttiva n. 2003/5/CE, con decorrenza dalla data di emissione della fattura fiscale. Resta salvo il diritto della Società fornitrice di agire per il risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo; 8- I pagamenti con rimessa diretta devono essere effettuati nel termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura fiscale. Trascorso tale termine, la Società fornitrice si riserva la facoltà di emettere tratta o ricevuta bancaria con addebito al Cliente della relativa spesa; 9- Il contratto di fornitura è soggetto alla legge italiana o, nell'ipotesi di inapplicabilità della legge italiana, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci firmata a Vienna il giorno 11/04/1980; 10- Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto concluso tra il Cliente e la Società fornitrice saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione dell'Autorità italiana e in particolare alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo; 11- In caso di richiesta, eventuali quietanze saranno rilasciate esclusivamente sulla fattura e dopo il pagamento integrale della fattura medesima. I relativi oneri faranno esclusivo carico al Cliente. Non si rilasciano quietanze parziali e/o separate; 12- Il Cliente è tenuto a verificare i dati anagrafici e fiscali riportati nella documentazione trasmessa alla Società fornitrice ed a comunicare tempestivamente eventuali errori e/o omissioni. In caso di mancata verifica e/o mancata comunicazione, saranno considerati validi i predetti dati e la Società fornitrice sarà esente da ogni responsabilità e non risponderà per eventuali sanzioni; 13- La società fornitrice declina ogni responsabilità per danni dovuti all'imballaggio o agli effetti degli agenti atmosferici; 14- Le dimensioni dei nostri containers, indicate nella conferma d'ordine, escludono gli ingombri quali: cerniere, pompa per terno, chiusure porte, scale e tutte le sporgenze che non fanno parte della cassa.

Firma e timbro.....

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : 1- Gli ordini ricevuti devono essere accettati ed approvati dalla Società fornitrice; 2- La merce rimane di proprietà della Società fornitrice fino all'integrale pagamento del prezzo. Il cliente è, comunque, responsabile, per l'integrità e l'utilizzo dei prodotti oggetto di contratto; 3- Nell'eventualità di vendita rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata attribuisce alla Società fornitrice il diritto di risolvere il contratto, trattenere le somme già riscosse e chiedere il saldo immediato del prezzo. In ogni caso, il mancato rispetto delle scadenze punte comporta la decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo di immediato pagamento dell'importo residuo dovuto; 4- Non si accettano reclami decorso il termine di otto giorni dalla data di consegna della merce; 5- La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convettata franco a destino; 6- I prezzi si intendono franco sede della Società venditrice, salva diversa pattuizione scritta; 7- In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti, sulle somme dovute matureranno gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 e dalla direttiva n. 2003/5/CE, con decorrenza dalla data di emissione della fattura fiscale. Resta salvo il diritto della Società fornitrice di agire per il risarcimento del maggiore danno subito a causa del ritardo; 8- I pagamenti con rimessa diretta devono essere effettuati nel termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura fiscale. Trascorso tale termine, la Società fornitrice si riserva la facoltà di emettere tratta o ricevuta bancaria con addebito al Cliente della relativa spesa; 9- Il contratto di fornitura è soggetto alla legge italiana o, nell'ipotesi di inapplicabilità della legge italiana, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci firmata a Vienna il giorno 11/04/1980; 10- Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto concluso tra il Cliente e la Società fornitrice saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione dell'Autorità italiana e in particolare alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo; 11- In caso di richiesta, eventuali quietanze saranno rilasciate esclusivamente sulla fattura e dopo il pagamento integrale della fattura medesima. I relativi oneri faranno esclusivo carico al Cliente. Non si rilasciano quietanze parziali e/o separate; 12- Il Cliente è tenuto a verificare i dati anagrafici e fiscali riportati nella documentazione trasmessa alla Società fornitrice ed a comunicare tempestivamente eventuali errori e/o omissioni. In caso di mancata verifica e/o mancata comunicazione, saranno considerati validi i predetti dati e la Società fornitrice sarà esente da ogni responsabilità e non risponderà per eventuali sanzioni; 13- La società fornitrice declina ogni responsabilità per danni dovuti all'imballaggio o agli effetti degli agenti atmosferici; 14- Le dimensioni dei nostri containers, indicate nella conferma d'ordine, escludono gli ingombri quali: cerniere, pompa per terno, chiusure porte, scale e tutte le sporgenze che non fanno parte della cassa.

Firma e timbro.....

Totale offerta EUR

5.800,00

I.V.A. Esclusa



VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO INTEGRAZIONI



COMMITTENTE	ASITE – FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.R.L. UNIPERSONALE
UBICAZIONE STABILIMENTO	C.DA SAN BIAGIO – 63900 FERMO (FM)
ATTIVITÀ	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA DIGESTIONE ANAEROBICA DEI RIFIUTI ORGANICI
ELABORATO	VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ATMOSFERICO MEDIANTE SIMULAZIONE DI RICADUTA DEGLI INQUINANTI
DATA VALUTAZIONE	11/05/2016

MAGGIO 2016

Sommario

1	Premessa.....	3
2	Integrazione al punto 1.....	4
3	Integrazione al punto 2.....	7
3.1	PM ₁₀	8
3.2	NH ₃	10
3.3	H ₂ S	11
3.4	HCl	12
3.5	C.O.T.....	13
3.6	HF.....	14
3.7	NO ₂	15
3.8	CO	17
3.9	SO ₂	18
3.10	Sostanze Odorigene.....	20

1 Premessa

Nel presente documento sono riportati i dati e le informazioni richieste con nota Prot. n. 0007905 del 08/03/2016 della Provincia di Fermo in relazione ai seguenti punti del parere dell'ARPAM – Dipartimento provinciale di Fermo ad essa allegato:

1. Nell'allegato 21 "Valutazione previsionale di impatto atmosferico", nel paragrafo 5.4 "Risultati delle simulazioni", nella tabella 11 "Risultati delle simulazioni", i valori di alcuni parametri differiscono dai rispettivi dati descritti nel paragrafo 7 "Conclusioni";
2. Nell'allegato 21, nel paragrafo 7 "Conclusioni", ai fini della determinazione dell'impatto del progetto sulla qualità dell'aria, la ditta ha effettuato la valutazione delle concentrazioni di ricaduta degli inquinanti atmosferici, considerando come valore di riferimento soltanto il recettore RC1. Si fa presente che la valutazione dovrebbe essere effettuata considerando le concentrazioni di massima ricaduta degli inquinanti individuate nelle rispettive mappe di isoconcentrazione.

2 Integrazione al punto 1.

In relazione a quanto richiesto al punto 1, si riporta di seguito la Tabella 11 aggiornata e le conclusioni riviste alla luce delle osservazioni di ARPAM.

Parametro	u.m.	Valore	Periodo di mediazione
PM₁₀	µg/m ³	0,36	24h
	µg/m ³	0,09	Anno civile
CO	mg/m ³	0,096	8h mobile
NO₂	µg/m ³	6,75	1h
	µg/m ³	0,43	Anno civile
C.O.T.	mg/m ³	0,045	1h
SO₂	µg/m ³	15,01	1h
	µg/m ³	4,15	24h
HCl	µg/m ³	2,99	1h
HF	µg/m ³	0,60	1h
NH₃	mg/m ³	1,33	1h
H₂S	mg/m ³	0,29	1h
OU_e	OUe/m ³	4,6	1h (98° Percentile)

Tab. 1 – Risultati della simulazione.

Conclusioni

Tenendo conto delle valutazioni e delle considerazioni fatte, si ritiene sia possibile concludere che, **nelle condizioni operative previste, ipotizzando che l'attività si svolga sempre al massimo della potenzialità possibile, presso i ricettori considerati:**

1. l'incremento massimo di concentrazione di **PM₁₀** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media sulle **24h**, è stimato **non superiore a 0,36 µg/m³**, pari al **0,72% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
2. l'incremento massimo di concentrazione di **PM₁₀** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media sull'**anno civile**, è stimato **non superiore a 0,09 µg/m³**, pari al **0,22% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
3. l'incremento massimo di concentrazione di **CO** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla **media mobile su 8h**, è stimato **non superiore a 0,096 mg/m³**, pari al **0,96% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
4. l'incremento massimo di concentrazione di **NO₂** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 6,75 µg/m³**, pari al **3,37% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
5. l'incremento massimo di concentrazione di **NO₂** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media sull'**anno civile**, è stimato **non superiore a 0,43 µg/m³**, pari al **1,07% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
6. l'incremento massimo di concentrazione di **composti organici (C.O.T.)** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 0,045 mg/m³**;
7. l'incremento massimo di concentrazione di **SO₂** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 15,01 µg/m³**, pari al **4,28% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
8. l'incremento massimo di concentrazione di **SO₂** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media sulle **24h**, è stimato **non superiore a 4,15 µg/m³**, pari al **3,32% del valore limite** fissato dal D.Lgs. 155/2010;
9. l'incremento massimo di concentrazione di **NH₃** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 1,33 mg/m³**, pari al **9,5% del TLV-TWA** stabilito dall'All. XXXVIII al D.Lgs. 81/2008;
10. l'incremento massimo di concentrazione di **H₂S** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 0,29 mg/m³**, pari al **4,1% del TLV-TWA** stabilito dall'All. XXXVIII al D.Lgs. 81/2008;

11. l'incremento massimo di concentrazione di **HCl** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 2,99 µg/m³**, pari al **0,10%** del TLV-TWA stabilito dall'All. XXXVIII al D.Lgs. 81/2008;
12. l'incremento massimo di concentrazione di **HF** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito alla media su **1h**, è stimato **non superiore a 0,60 µg/m³**, pari al **0,04%** del TLV-TWA stabilito dall'All. XXXVIII al D.Lgs. 81/2008;
13. l'incremento massimo di concentrazione di **Odore** nell'aria dovuto all'attività in esame, riferito al **98° percentile della concentrazione oraria di picco**, è stimato **non superiore a 4,6 OU_e/m³**.

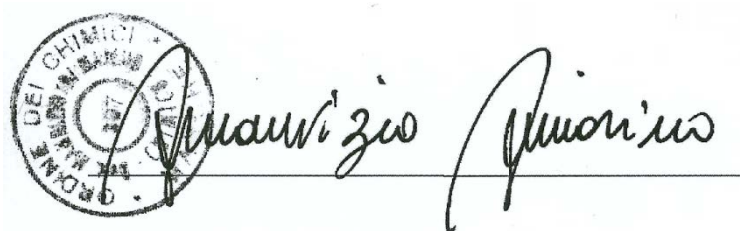
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è pertanto possibile ritenere che **le concentrazioni di ricaduta degli inquinanti atmosferici** emessi dall'attività oggetto del presente studio, considerate anche le modalità ed i tempi di lavorazione previsti, **sono da ritenersi tali da non modificare significativamente lo stato della qualità dell'aria della zona e garantire il mantenimento del rispetto dei valori limite** imposti dal D.Lgs. 155/2010.

3 Integrazione al punto 2

In relazione alla richiesta di cui al punto 2 si riportano, in allegato, le mappe di ricaduta degli inquinanti con le linee di isoconcentrazione mediante sovrapposizione 3D all'area di intervento.

Macerata, lì 11/05/2016

Il Tecnico



(Dott. Chim. Maurizio Di Marino)

Firmato digitalmente da


Maurizio Di Marino


CN = Di Marino Maurizio
O = Ordine dei Chimici delle
Marche/80013690427
C = IT

Per accettazione


(Il legale rappresentante)

3.1 PM₁₀







3.2 NH₃




3.3 H₂S




3.4 HCI




3.5 C.O.T.




3.6 HF




3.7 NO₂






3.8 CO




3.9 SO₂



Parametro: SO₂

Periodo di mediazione: 24h



3.10 Sostanze Odorigene

